


UFFICIO TECNICO  
**COMUNE DI TORTORICI (ME)**

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUATA  
SEGNALETICA STRADALE E PANNELLI INFORMATIVI  
PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE  
TURISTICA DEL COMUNE DI TORTORICI**

Scala:	
Data: 16 APR. 2012	


TAVOLA

**N**

**SCHEMA DI CONTRATTO E  
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

IL PROGETTISTA  
GEOM. Pintagro G. Maria Teresa

VISTO: IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
ING. Arena Gaetano



VISTO: IL SINDACO  
DOTT. RIZZO NERVO CARMELO

Si esprime parere favorevole in linea  
tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3  
della L.R. 12/07/2011 n. 12 per  
l'importo di € 100.000,00  
Tortorici 17/04/2012

Il R.U.P.  
(Geom. Pintagro G. Maria Teresa)



PARTE I

**SCHEMA DI CONTRATTO**

## QUALIFICAZIONE

Ai fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata ed integrata, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti della lett. a), comma 8 dell'art. 3 del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999, potranno verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

## ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO

(Artt. 72,73,74 del Regolamento Generale)

		Lavorazioni art. 72, comma 4, Reg. Gen.	Parti dell'intervento costituite da lavorazioni di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure superiore a 150.000 Euro							
			Presenza di lavorazioni di cui all'articolo 72, comma 4, del reg. Gen. <i>NON TUTTE</i> di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto				Presenza di lavorazioni di cui all'articolo 72, comma 4, del reg. Gen. <i>TUTTE</i> di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto			
			Eseguibile direttamente solo se in possesso di qualificazione	Eseguibile direttamente anche se non in possesso di qualificazione	Subappaltabile	Eseguibile tramite ATI	Eseguibile direttamente solo se in possesso di qualificazione	Eseguibile direttamente anche se non in possesso di qualificazione	Subappaltabile	Eseguibile solo tramite ATI
G E N E R A L I	OG 1	Edifici civili...	•		•	•	•		•	
	OG 2	Restauro...	•		•	•	•		•	
	OG 3	Strade, ...	•		•	•	•		•	
	OG 4	Opere d'arte...	•		•	•	•		•	
	OG 5	Dighe	•		•	•	•		•	
	OG 6	Acquedotti, ...	•		•	•	•		•	
	OG 7	Opere marittime...	•		•	•	•		•	
	OG 8	Opere fluviali, ...	•		•	•	•		•	
	OG 9	Impianti per...	•		•	•	•		•	
	OG 10	Impianti per la...	•		•	•	•		•	
	OG 11	Impianti tecnologici	•		•	•	•		•	
	OG 12	Opere ed impianti...	•	•	•	•	•		•	•
	OG 13	Opere di ingegneria...	•	•	•	•	•		•	•
S P E C I A L I Z Z A T E	OS 1	Lavori in terra		•	•	•	•		•	
	OS 2	Superfici decorate...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 3	Impianti idrico-sanitario, ...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 4	Impianti elettromeccanici...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 5	Impianti pneumatici...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 6	Finiture di opere...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 7	Finiture di opere...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 8	Finiture di opere...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 9	Impianti per la...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 10	Segnaletica stradale...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 11	Apparecchiature...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 12	Barriere e...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 13	Strutture prefabbricate...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 14	Impianti di...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 15	Pulizia di...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 16	Impianti per centrali...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 17	Linee telefoniche...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 18	Componenti...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 19	Impianti di reti...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 20	Rilevamenti topografici...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 21	Opere strutturali...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 22	Impianti di...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 23	Demolizione di...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 24	Verde e arredo...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 25	Scavi archeologici		•	•	•	•	•	•	•
	OS 26	Pavimentazioni...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 27	Impianti per la trazione...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 28	Impianti termici...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 29	Armamento ferroviario	•	•	•	•	•		•	•
	OS 30	Impianti interni...	•	•	•	•	•		•	•
	OS 31	Impianti per la...		•	•	•	•	•	•	•
	OS 32	Strutture in legno		•	•	•	•	•	•	•
	OS 33	Coperture speciali		•	•	•	•	•	•	•
	OS 34	Sistemi antirumore...		•	•	•	•	•	•	•

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORTORICI

PROVINCIA DI MESSINA

N° \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI " REALIZZAZIONE DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE E PANNELLI INFORMATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI TORTORICI".

L'anno duemilaotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la Residenza comunale di Tortorici, via Vittorio Emanuele, nell'Ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me Dott. \_\_\_\_\_ Segretario del Comune intestato, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi i Signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 84004890830, P.IVA 00114760838, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale  
rappresentante e direttore tecnico dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,  
P.IVA. \_\_\_\_\_.

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di  
contrattare io segretario sono personalmente certo.

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  
il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal Geom.  
PINTAGRO GALLARIZZO Maria Teresa del Settore Tecnico del Comune  
per l'importo complessivo di Euro 100.000,00, comprendente Euro  
79.000,00 per lavori a base d'asta, Euro 21.000,00 per somme a  
disposizione dell'Amministrazione ed Euro 1.065,42 per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso.

- che l'opera è stata finanziata con \_\_\_\_\_.

- che con Determinazione Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
esecutiva ai sensi di Legge, venne stabilito di indire, per  
l'appalto dei lavori di che trattasi \_\_\_\_\_.

- che, a seguito di \_\_\_\_\_ e come da verbale di  
gara in data \_\_\_\_\_ - (Allegato A) - è stata dichiarata  
provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi  
l'impresa \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, Via n° \_\_\_\_\_ che  
ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto

pari ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ ) compresi gli oneri per la sicurezza.

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara è stata definitivamente aggiudicata alla suddetta Ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite.

- che dalla certificazione della Camera di CC.I.AA. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prodotta dall'impresa risulta l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'Impresa, Sig. \_\_\_\_\_ nato a Tortorici il \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 e s.m. e i.

- che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC giusta certificazione del \_\_\_\_\_ dello Sportello Unico Previdenziale.

#### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto le stesse parti convengono e stipulano quanto appresso:

1) Il Sig. \_\_\_\_\_, per conto del Comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire,

conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ l'appalto dei  
lavori di " \_\_\_\_\_".

2) Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto  
conto del ribasso offerto - nella somma di Euro \_\_\_\_\_  
(euro \_\_\_\_\_) da assoggettarsi ad I.V.A., ed  
è da intendersi affidato.

A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di  
sicurezza pari ad Euro \_\_\_\_\_.

L'appalto è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari  
vigenti, dal Regolamento recante il Capitolato generale  
d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile  
2000, n. 145 nonché dalle norme e condizioni tutte previste  
nel Capitolato speciale d'appalto - (Allegato B)- e dai seguenti  
articoli:

#### **Art. 1 Osservazione delle leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte  
dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza  
e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di  
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché  
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il  
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua  
perfetta esecuzione.

#### **Art. 2 Condizioni di appalto**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:



- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori.
- e) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei no/i e dei trasporti.
- d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.
- f) Di avere valutato i tempi per la esecuzione dei lavori adeguati e sufficienti anche tenuto conto dell'andamento climatico sfavorevole nel corso dei lavori.
- g) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del Capitolato allegato al presente contratto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

### **Art. 3 Disciplina delle varianti**

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori e comunque nei limiti prescritti dall'art. 25 della Legge n. 109/1994 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato Speciale allegato al presente contratto.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine

o benessere della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

#### **Art. 4 Cantierabilità**

E' fatto obbligo all'Appaltatore redigere gli atti necessari alla "cantierizzazione" . Tali atti saranno tutti quelli che costituiranno interfaccia tra il progetto esecutivo e l'esecuzione vera e propria che consentono quindi di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli grafici delle opere provvisori che l'art. 35 del Regolamento D.P.R. 554/1999 non prevede facciano parte del progetto esecutivo).

E' a carico e cura dell'Appaltatore, l'onere per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta etc. da parte di altri Enti/Uffici, necessari per la regolare realizzazione dei lavori appaltati.

#### **Art. 5 Eccezioni dell'appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a

spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

#### **Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Speciale d'Appalto anche i seguenti documenti, elaborati e tavole di progetto:

- 1) Elenco prezzi unitari (allegato C/1).
- 2) Elaborati grafici progettuali (allegato C/2).

#### **Art. 7 Cauzione definitiva e coperture assicurative**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge n.109/1994 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e art. 8 comma 11-quater della stessa legge mediante:

- polizza fideiussoria emessa dalla \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_  
(Euro \_\_\_\_\_).

Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di collaudo, anche provvisorio.

Resta comunque convenuto che, anche dopo l'approvazione del collaudo finale qualora nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

L'Appaltatore ha altresì stipulato, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della legge n.109/1994 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (polizza della \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo rispettivamente di Euro \_\_\_\_\_ e di Euro \_\_\_\_\_, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a

terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore perderà la cauzione in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso.

Il Committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Art. 8 Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice avverrà con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, ai sensi dell'art. 129, comma 7 del regolamento D.P.R. 554/1999, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per

fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto ai sensi del comma 3, art. 109 del Regolamento D.P.R. 554/1999.

#### **Art. 9 Ritardata consegna dei lavori**

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del

comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

#### **Art. 10 Inizio dei lavori – penale per il ritardo**

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,05 % dell'importo contrattuale.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni si procederà ai sensi dell'art 119 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

#### **Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori**

La sospensione e la ripresa dei lavori è regolata dall'art 133 del Regolamento D.P.R.554/1999.

#### **Art. 12 Tempo utile per la ultimazione dei lavori - penale per il ritardo**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0,05% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento, verrà applicata, con deduzione del



corrispondente importo, nello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale.

Resta espressamente stabilito e accettato che, qualunque sia la motivazione della concessione di una eventuale proroga, l'Appaltatore non avrà diritto per questa a compensi od indennizzi di alcun genere.

### **Art. 13 Liquidazione dei corrispettivi**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00 (Quarantamila/00); contestualmente saranno pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (Max 45gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (Max45gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, o dal certificato di regolare esecuzione, previo accertamento del

regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.

#### **Art. 14 Modalità e termini del collaudo**

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo saranno portate a compimento nel termine di mesi sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, così come prescritto dall'art.192 del regolamento n. 554/1999.

L' Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico dell'Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporrà che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione a norma di Codice Civile.

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 Codice Civile, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data

di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento n. 554/1999, disporre l'utilizzo parziale o totale delle opere in ogni genere eseguite, senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e/o pretese di sorta.

#### **Art. 15 Esecuzione d'ufficio e risoluzione del contratto**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dal Regolamento n. 554/1999 e dal Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal Regolamento citato l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre che nei casi

previsti dagli artt. 118 e 119 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio della Amministrazione.

#### **Art. 16 Divieti.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. È vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

#### **Art. 17 Fusione e conferimenti.**

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/94.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni

#### **Art. 18 Prezzi di elenco**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i

medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso come dall'offerta e sono le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

#### **Art. 19 Revisione prezzi e prezzo chiuso**

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi come da legge 8 agosto 1992 n. 359 modificata dalla legge 29 dicembre 1992 n. 498 e non si applica, pertanto, il comma 1, art. 1664, Codice Civile.

#### **Art. 20 Rappresentante tecnico dell'Appaltatore**

A norma delle disposizioni del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali necessari per l'esercizio delle attività necessarie.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

#### **Art. 21 Indicazione delle persone che possono riscuotere e spese contrattuali**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso gli uffici del comune.

I pagamenti, in conto e a saldo, a favore dell'appaltatore saranno intestati a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ .

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art.40 del D.P.R.26 aprile 1986, n.131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 22 Assolvimento di oneri tributari finali**

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, é obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

#### **Art. 23 Risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.31-bis della Legge n. 109/1994 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli art.150 e 151 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge n.109/1994 coordinata con le




norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive  
modifiche ed integrazioni.

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per  
mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i  
quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo  
sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati  
per averne in precedenza preso cognizione.

L'Impresa:


L'Amministrazione:

L'Ufficiale Rogante:



CAPITOLO I

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO  
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE  
CONDIZIONI DI APPALTO**



Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per LA REALIZZAZIONE DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE E PANNELLI INFORMATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI TORTONA

Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 8 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente

a € 79.000,00 €

(Euro SETTANTANOVEMILA 00), di cui alla seguente distribuzione:

- a) - Per lavori a misura ..... € 79.000,00
- b) - Per lavori e/o compensi a corpo ..... € ---
- c) - Per lavori in economia ..... € ---
- d) - Per ..... € ---

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 1.065,12 e non è soggetto a ribasso d'asta (1).

2.2. LAVORI A MISURA OD A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto: DI CUI APPRESTO

TAB. I - 1 - Lavori a ..... - Distribuzione degli importi

N.	CATEGORIE DI LAVORO	A MISURA		A CORPO	
		EURO	EURO	EURO	%
1	A) DEMOLIZIONI IN GENERE				
2					
3	B) MOVIMENTI DI MATERIE				
4					
5					
6					
7					
8					
9	C) MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI				
10					
11					
12					
13					
14					
15	D) STRUTTURE E MANUFATTI IN C.A. E/O IN METALLO				
16					
17					
18					
19					
20					
a riportare					

(1) V. art. 31 L. 109/94 come modificato dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415.

N.	CATEGORIE DI LAVORO	A MISURA	A CORPO	
		EURO	EURO	%
	<i>Riporto</i>			
	E) PAVIMENTAZIONI STRADALI			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
	F) TUBAZIONI, APPARECCHI ED ACCESSORI			
27				
28				
29				
30				
31				
32				
	G) IMPIANTI E LAVORI DIVERSI			
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
	H) COMPENSI			
48				
49				
50				
51				
<b>TOTALI</b>				

### 2.3. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

### Art. 3

#### DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO


#### 3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

##### 3.1.1. Demolizioni – Svellimenti – Scarificazioni

.....

N.E. P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	NP.1 Fornitura e collocazione di pannello elettronico a LED conforme alla norme CEI 214-3 en12966-1 nel rispetto dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada,	N° = 2,000	18.990,00	37.980,00
2	NP.2 Rimozione palo di sostegno con relativo segnale stradale, mediante smonto del segnale, taglio del palo, otturazione buco con conglomerato cementizio e consegna del materiale smontato al magazzino comunale	N° = 120,000	15,91	1.909,20
3	6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 60 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dell	N° = 70,000	125,60	8.792,00
4	NP.3 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 60 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro ..... dato in opera su apposito palo di sostegno esistente	N° = 60,000	46,16	2.769,60
5	6.6.2 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale	N° = 14,000	144,80	2.027,20
6	6.6.12 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di dimensioni di 25x80 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm	N° = 16,000	128,80	2.060,80
7	6.6.3.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati in opera con n	N° = 7,000	338,00	2.366,00
8	6.6.4.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 100x150 cm lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dato in opera con n	N° = 3,000	402,00	1.206,00
9	6.6.7.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolar	N° = 88,000	122,00	10.736,00
10	6.6.8.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolar	N° = 8,000	169,00	1.352,00
11	NP.4 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera su apposito palo di sostegno esistente	N° = 20,000	41,36	827,20





12	6.6.10 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente	N°=	20,000	34,70	694,00
13	6.6.11 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ad al	N°=	10,000	40,00	400,00
14	6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite in calcestruzzo cementizi	N°=	70,000	84,00	5.880,00
IMPORTO TOTALE					79.000,00



### 3.1.2. Movimenti di materie

### 3.1.3. Opere in muratura e/o in conglomerato cementizio

### 3.1.4. Opere in cemento armato

### 3.1.5. Opere a struttura metallica

### 3.1.6. Pavimentazioni

### 3.1.7. Lavori diversi

### 3.1.8. Sistemazioni ed impianti

## 3.2. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

## 3.3. ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso sarà corrisposto il compenso di cui alla lett. d) del precedente punto 2.1. (salvo diversa articolazione in Elenco Prezzi), per le seguenti incombenze:

- Provvedere all'esecuzione del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (*T.U. delle disposizioni in materia di espropriazioni per la p.u.*), di tutte le aree in progetto destinate ad essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati progettuali relativi alle espropriazioni, con le modalità previste dallo stesso decreto.
- Eseguire e curare, con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particellari, l'individuazione degli effettivi proprietari, l'ottenimento dei decreti di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in possesso con i necessari rilievi topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste per legge.
- Svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti, restando l'Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.
- Provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto Erariale per la volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari.
- Provvedere infine a quant'altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropriativo (1) con l'accollamento di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennità di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico all'Amministrazione. Il tutto verrà fatto in nome e per conto della stessa la quale, a tal fine, dà il più ampio mandato all'Appaltatore.

L'Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore,

(1) L'Appaltatore riconosce espressamente all'Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarità e la legittimità formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimità stessa dei beni, la documentazione circa la qualità dei conduttori dei fondi, ecc. L'Appaltatore assume, di conseguenza, l'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che l'Amministrazione riterrà necessario od opportuno impartire in proposito.

L'Appaltatore ha tenuto conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale di tutti i tempi necessari all'espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilità degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall'Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potrà essere reclamato o richiesto dall'Appaltatore in dipendenza della ritardata disponibilità degli immobili.

delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto prefettizio, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.

#### Art. 4

### DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

#### 4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, a norma dell'art. 71 del Regolamento, attesti:

- a) - *Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.*
- b) - *Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano.*
- c) - *Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.*
- d) - *Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.*
- e) - *Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche i tempi previsti per la durata dei lavori.*
- f) - *Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.*
- g) - *Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.*
- h) - *Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.*
- i) - *Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.*
- l) - *Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza (1).*

#### 4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

#### Art. 5

### VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

#### 5.0. GENERALITÀ

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (2).

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

#### 5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

- a) - *per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;*

(1) Se ed in quanto allegati al progetto.

(2) Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro).

- b) – per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti (purchè non si alteri l'impostazione progettuale);
- b<sub>1</sub>) – per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- c) – nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
- d) – per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (1).

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata dalla L. 216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera (2).

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresì le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 e 07.12.2000 n. 1.

#### Art. 6

#### ECCEZIONI DELL'APPALTATORE


Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.


Si richiama l'art. 137 del Regolamento.

1) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 5 bis, art. 25, della L. 109/94 introdotto dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415.

(2) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.



CAPITOLO II  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**





## Art. 7

## OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett. c).
- b) - Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (con successive modifiche ed integrazioni).
- c) - Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
- d) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

## Art. 8

## DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:

- a) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) - Le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- d) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- e) - L'elenco dei Prezzi Unitari;
- f) - Il Programma dei Lavori (se ed in quanto predisposto);
- g) - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Generale di Sicurezza (1);
- h) - I seguenti disegni di progetto:

PLANIMETRIE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

i) -

l) -

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

## Art. 9

## CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

## 9.1. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (2) dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa (3) e dall'impegno del fidejussore e rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

(1) Il Piano Generale di Sicurezza è redatto per i lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni (art. 13 D.L.vo 14/08/1996, n. 494).

I contratti di appalto o di concessione se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1 bis dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata), sono nulli. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione ai piani di sicurezza ove ritenga tale proposta di natura migliorativa. Questo a parità di condizioni di appalto.

(2) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%.

(3) La fidejussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fidejussione, dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

## 9.2. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto. In caso di ribasso d'asta superiore al 20 per cento, tale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (1).

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 30 della Legge Quadro e l'art. 101 del Regolamento n. 554.

## 9.3. COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 del Regolamento e la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 24.01.2001, n.3.

### 9.3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una *polizza assicurativa* che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (2).

### 9.3.2. Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei LL.PP.(3), l'Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una *polizza indennitaria decennale*, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (4). Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze.

### 9.3.3. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilità *"pro quota"* nel caso di cui al comma 3.

## Art. 10

### STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° comma dell'art. 109 del Regolamento, avverrà entro sessanta giorni dalla stipulata.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto

(1) L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

(2) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

(3) Oggi 14 milioni di DSP (v.D. Min. LL.PP. 01.12.2000 - G.U. n. 285/2000).

(4) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazione di qualunque specie.

notificato all'Amministrazione (1). Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.

## Art. 11

### CONSEGNA DEI LAVORI

#### 11.1. CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (2). Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza la consegna verrà effettuata dopo il deliberamento.

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere le facoltà previste dai commi 8 e 9 dell'art. 129 del Regolamento sui LL.PP.

#### 11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale (3).

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 133 del Regolamento.

#### 11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

#### 11.4. INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera DI PARI ALLO 0,05% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (Euro.....).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

#### 11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI

.....  
 .....  
 .....

## Art. 12

### TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 60 (..... SESSANTA.....) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (4).

(1) In caso di recesso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisoria.

(2) Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto.

(3) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.

(4) V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 0,05 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (1).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (2).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (3).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

#### Art. 13

### SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'anno determinata.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l'art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### Art. 14

### IMPIANTO DEL CANTIERE – PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI – ACCELERAZIONE

#### 14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.

#### 14.2 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella presente tabella (4) o riportato nell'allegato N. .... di progetto.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali ( $I_c/T_c$ , a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni ..... dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori (5).

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di ..... giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

#### 14.3 ORDINE DEI LAVORI


In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

#### 14.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto, un premio di

TAB II - 1 – Programma dei lavori



(1) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.

Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

(2) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.

(3) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

(4) In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a o .....Tc.

Si specifica che tale programma è stato compilato tenendo conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni e quindi per tali giorni non potranno essere concesse proroghe di recupero per rallentamenti o soste.

(5) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 42 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

accelerazione di € ..... (Euro ..... ) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (1). Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione ( $T_c$ ) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori ( $I_c$ ) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori ( $I_c/T_c$ ), al diminuito importo delle opere.

#### 14.5. PIANO DI QUALITÀ

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), l'Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

### Art. 15 ANTICIPAZIONI

#### 15.1. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del ..... % annuo.

#### 15.2. ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - GARANZIA - REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO

#### 16.1. LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 10.000,00 (Euro QUINDICIMILA/00 ..... ) al netto del ribasso contrattuale, della ritenuta del 5% prevista dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale (2).

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria (3) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno (4) dell'emissione del Certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile (5).

Si richiamano gli artt. 26 e 28 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, l'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, gli artt. 102 e 116 del Regolamento ed il punto 9.3. del presente Capitolato.

(1) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

(2) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma dell'art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunta il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(3) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 102 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

(4) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

(5) Il 2° comma dell'art. 1666 Cod. Civ. è il seguente "il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti".

## 16.2. LAVORI A MISURA

### 16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l'importo degli oneri di sicurezza.

### 16.2.2. Alternativa 2 - Massimo ribasso

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula:  $SAL \times (1-IS) \times R$  dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto.

## 16.3. LAVORI A CORPO (O FORFAIT)

La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tab. I-1. con l'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l'offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1 e 16.2.2.

## 16.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla Tab. I-1 applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l'importo degli oneri di sicurezza.

## 16.5. COMPENSO A CORPO

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

## 16.6. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d'opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

## 16.7. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

## Art. 17

### DANNI

#### 17.1. GENERALITÀ

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.

#### 17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammassamenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera (1).

#### Art. 18

### ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

#### Art. 19

### ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

#### 19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

#### 19.2. CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di: MESE E TRE dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

#### 19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi TRE dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (2) TRE dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Nel caso in cui l'Amministrazione avesse deciso di differire l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere escluse quelle differite; il secondo riguarderà il "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (3). Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Si richiama l'art. 207 del Regolamento.

(1) V. comunque il 6° comma dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto.

(2) In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

(3) V. l'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma.

## Art. 20

**MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore (1).

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

## Art. 21

**DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

## Art. 22

**PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI**

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverranno nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.

## Art. 23

**LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama l'art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto.

(1) Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.



## Art. 24

**DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA**

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

## Art. 25

**TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI****25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

**25.2. TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore (1).

**25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI**

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

**25.4. VERIFICHE**

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art. 3 del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come integrato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999), l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (2) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

## Art. 26

**ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI****26.0. GENERALITÀ**

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certifi-

(1) A valere sulla ritenuta suddetta l'Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del contro finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

(2) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa.

cati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

#### 26.1. ONERI PARTICOLARI

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione, con cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori avrà tuttavia la facoltà, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

### Art. 27

## ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - SICUREZZA

#### 27.0. GENERALITÀ

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

**27.1. La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

**27.2. L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

**27.3. L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, caserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

**27.4. La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

**27.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

**27.6. La vigilanza e guardiana del cantiere**, se richiesta nel rispetto dei provvedimenti antimafia (1), sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

**27.7. La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

**27.8. La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisoriale.

**27.9. La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

**27.10. La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

**27.11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

**27.12. Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

**27.13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

**27.14. La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

**27.15. Il tracciato piano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

**27.16. Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

(1) Si richiama in proposito l'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiana.

27.17. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. (1).

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

27.18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

27.19. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

27.20. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella II-2, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

27.21. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

- a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
- b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 (2).

27.22. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

27.23. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

27.24. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

27.25. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura:

- per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C., oltre gli accessori;
- per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessori;
- per la determinazione della densità massima, dell'umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;
- per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.

TAB. II - 2 - Schema tipo di cartello indicatore

• Amministrazione centrale .....
• Committente .....
• Ufficio competente .....
• Titolo generale dell'opera .....
• Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quanto tecnicamente possibile):
<input type="text"/>
• Titolo del lavoro in appalto .....
• Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quanto tecnicamente possibile):
<input type="text"/>
• Estremi della legge o del piano .....
• Concessionario dell'opera .....
• Impresa/e esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) .....
• Importo complessivo dei lavori .....
• Data di consegna dei lavori .....
• Data contrattuale di ultimazione dei lavori .....
• Coordinatore di progettazione .....
• Progettista .....
• Assistente tecnico .....
• Direttore del cantiere .....
• Direttore dei lavori .....
• Coordinatore di esecuzione .....
• Ingegnere capo .....
• Subfidejussario/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) .....
• Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:
<input type="text"/>
Nota: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente ..... (specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede).

(1) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all'utilizzo delle stesse.

(2) Con un massimo di € 75,00 per quindicina.

- 27.26. L'esecuzione di esperienze ed analisi**, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- 27.27. La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 27.28. Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- 27.29. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 27.30. La custodia di opere escluse dall'appalto** eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 27.31. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 27.32. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- 27.33. La fornitura di fotografie delle opere** nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
- 27.34. L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. l'art. 24 del presente Capitolato).
- 27.35. La calcolazione di tutti gli impianti** compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti (1).
- 27.36. La calcolazione delle strutture resistenti** e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
- 27.37. Le indagini geognostiche** e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- 27.38. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- 27.39. L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- 27.40. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 27.41. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria** e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.
- 27.42. Lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 27.43. Le spese per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell'Amministrazione.
- 27.44. Le spese di collaudazione** per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 27.45. Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

(1) L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devotuto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi d'acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell'Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23/2/1971: "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto").

## 27.46. SICUREZZA

Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (0), l'Appaltatore, a norma dell'art. 18, comma 8°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, avrà l'obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della stipula del contratto; detto piano sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (2).

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a norma dell'art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata ed integrata), entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - *Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell'eventuale Piano Generale di Sicurezza (3);*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso.*

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 626/1994 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 8 del D. Leg.vo n. 494/1996 (come modificato od integrato dal D. Leg.vo 19.11.1999 (4); si richiama anche il D.L. 10 marzo 1998 (5).

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della *notifica preliminare* di cui all'art. 11 del D. Leg.vo n. 494/96 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 13).

## 27.47. ULTERIORI ONERI

## Art. 28

## ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

## 28.1. GENERALITÀ

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 118 e 119 del Regolamento, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

## 28.2. ESECUZIONE D'UFFICIO

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

## 28.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 340 della Legge sulle Opere PP. anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Si richiama in particolare l'inosservanza delle norme di sicurezza di cui al precedente punto 27.46. ed il caso di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

L'Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non ancora eseguite.

(1) V. art. 3, comma 3° e l'art. 11, comma 1° di tale decreto legislativo.

(2) La notazione ha valenza generale e va riferita anche ai piani redatti dall'Amministrazione che saranno comunque posti a disposizione delle autorità competenti poste alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano redatto dall'Amministrazione o presentato dallo stesso Appaltatore. Nel caso di associazione temporanea di imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

(3) Il Piano Generale di Sicurezza è redatto per i lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni (v. art. 13 del D. Leg.vo n. 494/96).

(4) Inoltre, a norma dell'art. 9 dello stesso decreto:

- adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D. Leg.vo n. 494/1996;

- curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il responsabile dei lavori;

- curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dell'Appaltatore, e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituirà adempimento delle norme previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 7 e dall'art. 7, commi 1, lett. b) e 2 del D. Leg.vo n. 626/1994 e succ. mod. ed integrazioni.

Il Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori vigileranno sull'osservanza dei Piani di sicurezza.

(5) D.L. 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).

## SUBAPPALTO E COTTIMO – NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA – DIVIETI – FUSIONI

### 29.0. GENERALITÀ

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 74 del Regolamento. In ogni caso potrà subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Qualora però nell'oggetto dell'appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (1), e qualora ciascuna di tali opere dovesse superare altresì il valore del 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore (2).

### 29.1. SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 141 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) – *che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;*
- 2) – *che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;*
- 3) – *che al momento del deposito presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4);*
- 4) – *che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., all'A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- 5) – *che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.*

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

### 29.2. NOLI A CALDO – CONTRATTI DI FORNITURA

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

### 29.3. DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1°, lett. d) ed e) della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lett. c), d) ed l) del Regolamento (art. 141, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di

(1) Si considerano *strutture, impianti ed opere speciali* le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dell'art. 72 del Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

(2) Salvo quanto previsto dalla seconda parte del comma 7 dell'art. 13 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (V. in particolare la Tabella di pag. VI).

imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

È vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione (1).

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (2).

#### 29.4. FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/94.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

### Art. 30

#### PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

##### 30.1 GENERALITÀ

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) - **Per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- b) - **Per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) - **Per i noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) - **Per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell'art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

##### 30.2 REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

##### 30.3 PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale (3) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### Art. 31

#### RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

(1) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1991, n. 52 (art. 26, comma 5°, Legge n. 109/94).

(2) L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia del contratto oltre alle certificazioni di cui al n. 4, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

(3) Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro dei LL.PP. da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.



Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### Art. 32

### RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l'Amministrazione.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

#### Art. 33

### INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto (1). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio, e nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento.

#### Art. 34

### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

#### 34.1. ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione entro 90 giorni dall'opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata dall'Appaltatore, formerà oggetto di apposito *Verbale di accordo bonario* che sarà sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento, dall'Appaltatore. Con questo si determinerà la definizione di ogni contestazione insorta sino a quel momento.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull'argomento l'art. 32 del Capitolato Generale e l'art. 149 del Regolamento.

#### 34.2. ARBITRATO

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata ed integrata) (2) (3).

#### 34.3. GIUDIZIO ORDINARIO

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C.; al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

#### 34.4. TEMPO DEL GIUDIZIO

Qualora l'Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall'art. 33 del Capitolato Generale d'Appalto.

(1) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione appaltante.

(2) V. art. 32 della stessa legge ed artt. 150 e 151 del Regolamento.

(3) Si richiama il "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale" adottato con D. Min. LL.PP. 02.12.2000, n. 398 (G.U. 04.01.2001, n.3).



PARTE II  
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 35  
FORNITURA DI PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE

Si prevede la fornitura e la messa in opera, come meglio specificato nei seguenti articoli, di pannelli a messaggio variabile realizzati con tecnologia a LED, del relativo sistema di controllo.

In particolare, la fornitura comprende:

- Fornitura in opera di pannelli a messaggio variabile di tipo grafico con Unità di controllo locale interna al PMV completa di modem GSM/GPRS per il collegamento con il Centro di Controllo remoto.
- La fornitura in opera delle carpenterie di supporto (principali e accessorie) dei PMV,
- La fornitura del Software di gestione da installarsi su hardware da porre nei locali della centrale remota.
- La fornitura dell'Hardware, PC Server e PC Client da installare nei locali della centrale remota.
- La realizzazione e posa in opera dei plinti di sostegno delle carpenterie di supporto, compresi di scavi e ripristini.
- I collaudi e le prove richieste dal presente capitolato.
- La disponibilità di un tecnico qualificato per l'effettuazione di un corso di istruzione da effettuarsi presso la sede dell'Impresa con durata di almeno 1 giorno.
- La garanzia degli impianti e del sistema di controllo per un periodo di minimo 12 mesi dalla data di consegna del certificato di collaudo provvisorio.
- Dichiarazione dell'Impresa che l'impianto è stato realizzato secondo la regola dell'arte e secondo le normative di legge.

ART. 36  
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Tutti i materiali e gli apparati impiegati per la realizzazione degli impianti dovranno essere adatti all'ambiente in cui saranno installati e avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e meteoriche alle quali saranno esposti durante l'esercizio.

Tutti i prodotti e gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, nella scrupolosa osservanza di norme, disposizioni, regolamenti e leggi vigenti.

Tutti gli apparecchi dovranno riportare i dati di targa secondo la simbologia CEI.

Gli impianti dovranno essere consegnati completi di tutte le apparecchiature necessarie al loro perfetto funzionamento.

Qualora la Direzione Lavori (D.L.) rifiuti dei materiali, ancorché posti in opera, a causa di lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita degli impianti o non adatti a raggiungere le funzionalità previste o necessarie, l'Impresa dovrà sostituirli con altri che soddisfino i criteri esposti dalla D.L. senza oneri aggiuntivi per la Committente.

Tutti i componenti dell'impianto dovranno essere messi in opera utilizzando materiali e tecniche idonee per l'installazione a cielo aperto in un ambiente avente le seguenti caratteristiche:

- Temperatura ambiente compresa fra -10° e +45°C.
- Ambiente caratterizzato da forte irraggiamento solare per numerosi mesi dell'anno, umidità e forti escursioni termiche.

Le caratteristiche degli impianti dovranno soddisfare le norme di legge e i regolamenti vigenti alla data della presentazione dell'offerta.

I prodotti forniti dovranno rispondere alle normative sulla sicurezza elettrica e sulle emissioni elettromagnetiche attualmente in vigore.

Tutti i prodotti dovranno essere marcati CE.

#### ART.37

##### CARATTERISTICHE DI BASE DEL PANNELLO

Pannello elettronico a LED conforme alla norme CEI 214-3 en12966-1 nel rispetto dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, composto da una matrice grafica di colore giallo ambra di 144x48 pixel che consente la visualizzazione di caratteri di dimensioni differenti in base alla matrice selezionata, fino a massimo sei righe da 24 caratteri alti 110 mm

L'area di grafica del display è lunghezza mm 2250 altezza mm 750.

La dimensione complessiva, compresa la parte con le scritte fisse è lunghezza mm 2500 altezza mm1400 profondità mm 160;

La tecnologia per la gestione da remoto dei pannelli si avvale delle seguenti alternative: linea telefonica tradizionale, o seriale o via SIM GSM o TCP/IP

1. Numero di righe variabile, in base alla matrice selezionata via software, max 6;

2. Numero caratteri per riga, in base alla matrice selezionata via software, max 24;

3. Numero caratteri per pagina in base alla matrice selezionata via software, max 144;

4. Numero di pagine memorizzabili e programmabili 80 per ciascuna sequenza di programmazione;
5. Altezza del carattere variabile in base alla matrice selezionata via software minino 110mm;
6. Matrice carattere pixel 5x6 5x7 5x7 7x7 8x16 sia normale che grassetto;
7. Distanza massima lettura 170m con matrice 8x16x altezza carattere 250 mm;
8. Distanza tra 2 pixel contigui 15.625mm;
9. Numero totale di LED 6912;
10. Colore LED giallo C1 della norma EN 12966-1
11. Angolo di visibilità orizzontale 120°, verticale 60°
12. Luminosità a regolazione automatica controllata da un fotosensore elettronico a rilevamento frontale diretto, varia in funzione della luce esterna
13. Luminanza L3 della norma;
14. Contrasto R2 della norma;
15. Vita utile LED >1.000.000 ore;
16. Peso 160kg;
17. Alimentazione input universale 230V
18. Consumo massimo 400W;
19. Temperatura di funzionamento da -10° a+40°C
20. Rumorosità assente
21. Ventilazione forzata a controllo automatico con funzione anticondenza;

Struttura realizzata in lamiera di alluminio pressopiegata che permette di ottenere, solidità leggerezza e resistenza agli agenti ambientali esterni. Il telaio monoscocca è costituito da lamiere saldate opportunamente sagomate in modo da ottenere labirinti per l'aria di raffreddamento, gli staffaggi per l'ancoraggio l'alloggiamento, dei dispositivi elettrici ed elettronici, i supporti per il portellone e le piastre portaschede. All'interno sono alloggiati due pannelli ribaltabili sui quali sono fissate delle schede led, rimosse le viti di fissaggio è possibile ruotare i pannelli e accedere alla componentistica fissata sul fondo Il portellone anteriore è costituito da una travatura in lamiere di alluminio piegate e saldate, al suo interno è stato ricavato l'alloggiamento per la lastra di policarbonato trasparente che costituisce una protezione molto resistente sia agli agenti atmosferici che agli atti vandalici L'apertura del portellone è facilitata da due pistoncini a gas, le serrature per la chiusura sono in posizione nascosta e possono essere aperte solo con l'utilizzo di particolari chiavi antiscasso. Il modulo di trasmissione è allocato all'interno del pannello. La struttura di sostegno è costituita da un palo che permette il posizionamento in qualsiasi locazione. Il palo è costituito da

una struttura, ottenuta con una piastra di ancoraggio di opportuno spessore sulla quale vengono saldati due tubi e una nervatura in lamiera piegata, il tutto realizzato in acciaio al carbonio sottoposto a trattamento di zincatura a caldo per ottenere un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La conformazione del palo permette di togliere l'alimentazione del display senza dover accedervi direttamente, sono inoltre ricavati i passaggi dei cavi di alimentazione e di quelli che eventualmente portano il segnale. I tubi del palo corrono internamente a tutto il display, in questo modo si evitano giunzioni che potrebbero risultare troppo deboli se sollecitate con carichi eccessivi, inoltre costituiscono un elemento di rinforzo del contenitore stesso; la giunzione tra i pali e la struttura del telaio è vincolata da quattro tirafondi opportunamente dimensionati. La verniciatura con polveri epossidiche di colore grigio ferro micaceo raggrinzato di colore opaco. Le schede elettroniche sono allocate su opportuni pannelli con apertura a ribalta per permettere gli interventi di manutenzione

Sulla parte alta del pannello è presente un pannello in policarbonato bianco opale per le scritte fisse indicati il nome e il logo del Comune. L'illuminazione con quattro lampade fluorescenti e interruttore crepuscolare

#### **Consumi elettrici del PMV**

La potenza assorbita sarà misurata accendendo 1900 led (corrispondenti a circa 96 caratteri accesi) ad una luminanza utile, in asse, pari a 4500 cd/m<sup>2</sup>.

Dovranno essere ampiamente descritte le tecnologie a risparmio energetico che verranno implementate, atte a ridurre drasticamente i consumi, pur garantendo la perfetta leggibilità del pannello a messaggio variabile anche sotto radiazione solare diretta.

Dovrà essere redatto un calcolo energetico specifico che dimostri la sostenibilità energetica della soluzione proposta

#### **ART.38**

##### **IMPIANTO DI TERRA**

Dovrà essere realizzato idoneo impianto di messa a terra costituito da:

- dispersore del tipo puntazza a croce o barra,
- Collettore di terra entro apposito pozzetto di ispezione
- Doppia condotta di terra, una per il collegamento del PMV e la seconda per il collegamento con la struttura di supporto

**ART.39****INSTALLAZIONE**

La posa in opera dovrà essere eseguita da personale specializzato, dotato delle attrezzature necessarie per lo scarico, l'assemblaggio, il sollevamento ed il fissaggio, sia dei supporti di sostegno che dei pannelli a messaggio variabile.

Oltre a quanto sopra, per l'installazione l'impresa dovrà disporre della segnaletica di cantiere necessaria a regolamentare il traffico.

**ART. 40****ETICHETTATURA**

I pannelli dovranno essere dotati di una etichetta che riporti almeno i seguenti elementi:

- Azienda costruttrice;
- Data di costruzione;
- Numero di matricola;
- Tensione di alimentazione;
- Potenza assorbita;
- Marcatura CE
- Altri eventuali marchi di qualità .

L'etichetta dovrà essere scritta con modalità indelebili e con caratteri aventi altezza minima di 5mm. L'etichetta dovrà essere posizionata sul retro del pannello, lato sinistro/destro dalla parte bassa.

**ART.41****IMBALLAGGIO**

Tutti i componenti delle postazioni dovranno essere protetti per il trasporto fino al luogo di installazione.

**ART.42****RETE DI COMUNICAZIONE E SOFTWARE**

La rete di comunicazione dovrà convogliare al Centro di Controllo i flussi di dati provenienti dalle periferiche distribuite sul campo. In particolare verranno attestati i segnali di comunicazione con i pannelli a messaggio variabile.

## **Sistema GSM/GPRS**

Per la comunicazione con le postazioni PMV verrà utilizzata preferibilmente la trasmissione GSM/GPRS.

Ogni postazione periferica dovrà essere dotata di modem con le seguenti caratteristiche:

### **Caratteristiche generali:**

Dovranno essere ampiamente descritte le caratteristiche tecniche di base e di dettaglio del modem proposto e delle interfacce.

Nel caso di comunicazione basata su rete GSM, al centro di controllo dovrà essere previsto un ulteriore modem per la comunicazione con tutti i PMV in campo.

Nel caso le condizioni operative lo consentissero (ad esempio per brevi distanze fra il Centro di Controllo e una o più postazioni installative), il software di gestione del Centro di Controllo dovrà essere in grado di utilizzare simultaneamente diversi canali di comunicazione con le periferiche sul campo (ad esempio connessione via Ethernet per postazioni vicine e connessione GPRS per pannelli distanti dalla sede). Questa funzionalità consentirà di selezionare (in base alla periferica) il canale di comunicazione più conveniente fra quelli disponibili.

### **Architettura del Centro di Controllo**

Il Centro di Controllo dovrà essere in grado di comunicare con tutte le periferiche in campo attraverso sistemi di comunicazione remota GSM/GPRS.

Per consentire la gestione delle periferiche in campo da diverse postazioni operatore, il Centro di Controllo dovrà essere realizzato secondo una struttura Client/Server.

### **Centro di Controllo (CC)**

Il Centro di Controllo è preposto al controllo degli apparati periferici e costituisce di fatto il centro del sistema; ad esso confluiranno dunque le informazioni dalla periferia e da esso verranno inviati i comandi ai dispositivi periferici in campo.

Il Centro di Controllo sarà composto da un modulo Server e da un modulo Client; entrambe le componenti saranno realizzate in modo tale da consentire successive evoluzioni del Centro di Controllo, con possibilità quindi di aggiungere o sostituire parti che nel tempo risulteranno necessarie per mutate esigenze o per evoluzione tecnologica. A tal fine sia l'hardware che il software dovranno essere concepiti secondo una logica modulare.

## Server

Il Server è una macchina installata presso il Centro di Controllo e racchiude l'insieme dei moduli software necessari per generare e gestire le informazioni da pubblicare sui pannelli messaggio variabile periferici. Il pacchetto Server sarà basato sulla tecnologia degli Windows Services; il Server si appoggia ad un DBMS (DataBase Management System) di tipo Microsoft SQL Server o similare, per memorizzare i dati di sistema ed effettuare le necessarie elaborazioni.

Viene richiesta una piattaforma Tower DP progettata con la più innovativa tecnologia Intel QPI per processore indipendente per creare un'architettura di sistema unica che consenta la massima scalabilità del business, se necessario.

Processore	Intel® Xeon® E5606 (4 core, 2,13 GHz, 12MB L3, 80 W)
Numero di processori	1
Core processore disponibile	4
Memoria, standard	4 GB
Slot per memoria	12 slot DIMM
Tipo di memoria	PC3-10600E (UDIMM)
Slot di espansione	(4) Slot PCI-E e (2) slot PCI-X opzionali con PCI X Expander (utilizzare 1 slot PCI-E)
Controller di rete	(1) NC326i 1GbE a 2 porte
Descrizione unità disco	(8) SAS/SATA LFF; non-hot plug o hot plug
Tipo di alimentazione	(1) 460 Watt Non-hot plug, non ridondante
Controller storage	(1) RAID SATA Smart Array B110i
Disk	(2) 500GB 3G SATA 7.2K RPM LFF 3.5.
Tipo di unità ottica	DVD-ROM SATA Half-Height
Formato (configurazione completa)	Tower

Sistema operativo Microsoft Windows server 2008 R2

## Client

Il Client è un'applicazione software installata su una o più macchine presso il Centro di Controllo,

o presso qualunque postazione connessa in rete con il Server; l'applicazione Client permette agli operatori di interagire con il sistema al fine di configurarne il funzionamento nel dettaglio.

L'applicazione Client sarà realizzata secondo i dettami del paradigma "WIMP" (Windows, Icons, Menus, Pointers), al fine di agevolare al massimo il lavoro degli operatori.

AMD A4-3400, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 2GB PC3-10600(1x2GB), Win 7 Pro 64-bit.

### **Impianti disponibili presso il Centro di Controllo**

Il Committente metterà a disposizione per il Centro di Controllo, un locale in cui sarà disponibile l'energia elettrica 230V monofase e il mobilio necessario per il posizionamento della macchina Server e Client e dei necessari apparati di trasmissione.

### **Software del centro di controllo**

L'accesso alle postazioni Client sarà regolato da una procedura di autenticazione dell'utente, tramite l'inserimento di username e password. Il software consentirà la gestione di almeno tre differenti profili utente: l'amministratore del sistema, un operatore standard ed un operatore avanzato.

In questo modo sarà notevolmente incrementato il livello di sicurezza per l'accesso al sistema e le operazioni potenzialmente critiche saranno limitate al solo personale esperto.

Dovranno essere ampiamente descritte le caratteristiche del software e delle funzionalità in esso previste.

### **Caratteristiche base del software**

Il software dovrà funzionare correttamente con sistema operativo appartenente a standard diffusi a livello internazionale.

### **Gestione messaggi e sequenze**

- Inserimento/Modifica/Cancellazione di messaggi in modo da costruire una libreria; tale attività sarà agevolata dalla disponibilità di un'anteprima del messaggio attraverso opportuna interfaccia grafica in grado di simulare il comportamento del pannello;
- Possibilità di creare messaggi alfanumerici, in grafica e di importare bitmap;
- Scelta font/effetti (lampeggio, testo espanso, scorrimento, allineamento, spaziatura intercarattere) per ciascuna riga;
- Inserimento campo data/ora;



- Creazione sequenze di messaggi, con possibilità di scegliere le pagine da inserire in ciascuna sequenza e definire il tempo di permanenza di ciascuna pagina
- Possibilità di creare copie di messaggi e sequenze;

#### **Diagnostica**

- Memorizzazione file di log delle connessioni alle periferiche, contenente informazioni sulla quantità di dati scambiati e sulla durata della connessione; tale strumento sarà particolarmente utile per valutare la bontà di un canale di comunicazione;

#### **Registro di Sistema**

- Il software dovrà creare un file di log in cui registrare tutte le operazioni svolte dai vari utenti che hanno operato sul sistema; saranno inoltre disponibili filtri di dati per agevolare la ricerca di informazioni; tale funzionalità consentirà di ricostruire l'eventuale creazione/invio di messaggi non autorizzati e di associare tale operazione all'utente che l'ha eseguita;
- Il software consentirà l'esportazione della cronologia delle pubblicazioni attraverso un file di testo.

### **ART. 43**

#### **DOCUMENTAZIONE**

L'impresa dovrà predisporre la seguente documentazione:

- a. Schede tecniche dei prodotti di acquisto e facenti parte del sistema.
- b. Documentazione comprovante che i prodotti fabbricati sono conformi alle direttive attuali per la marcatura CE.
- c. Disegni meccanici dimensionali delle strutture.
- d. Schemi elettrici dei prodotti e dell'impianto.

I sopra elencati documenti dovranno essere forniti in originale su supporto informatico standard Windows 2000 o superiori.

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale in 3 copie su supporto cartaceo e 3 copie su CD ROM nei formati sopra menzionati.

La documentazione tecnica si riterrà parte integrante della fornitura.

### **ART. 44**

#### **ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Sono a carico del Committente tutti gli oneri relativi a:

1. acquisto e fornitura delle SIM GSM/GPRS;
2. attivazione del collegamento GSM/GPRS;
3. gestione della rete GSM/GPRS.
4. opere edili (scavi) per rendere disponibile l'energia elettrica (ove prevista) in prossimità del PMV.

#### **ART. 45 UBICAZIONE PANNELLI**

I pannelli saranno collocati come indicato nella planimetria e l'esatto posizionamento degli impianti dovrà essere concordato con la D.L.

#### **ART. 46 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE**

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi e dimensioni, misure prescritte dal Regolamento di Esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. Del 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

I segnali dovranno essere prodotti da costruttori autorizzati dal Ministero LL.PP.

La segnaletica e i pannelli informativi diversi da quelli previsti nel presente capitolato costituiranno motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse del Committente.

Si fa presente che il Committente in ottemperanza al punto 1.2 del Disciplinare tecnico approvato dal D.M. 23/06/1990, intende disporre dei certificati attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal suddetto Disciplinare.

Pertanto l'Impresa, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, dovrà provvedere che copia di tale documentazione venga inviata al Committente dal produttore delle pellicole retroriflettenti.

In mancanza della predetta certificazione non potrà essere inviata alcuna procedura contrattuale per la fornitura.

L'Impresa è tenuta a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spese tutto il materiale che a giudizio insindacabile del Committente o dalle analisi delle prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso il laboratori della stessa, atti ad accertare la

consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

La presentazione di documenti incompleti o insufficienti o di campioni non rispondenti alle norme vigenti e/o alle richieste del presente capitolato comporterà l'esclusione dall'appalto.

#### Art. 47

### CARATTERISTICHE DEI SEGNALI

#### Parti metalliche

I segnali saranno costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di millimetro.

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a cm 1;

Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per l'ancoraggio ai sostegni.

Le targhe con superficie superiore a mq 0,80 ed i segnali di direzione, verranno rinforzati mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento in ferro, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.

Tutti i segnali devono essere verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993, n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo 325.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali stradali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro del diametro di mm 60 ) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm 22 saldate al segnale da controstaffe dello spessore di mm 3 con due fori nonché da bulloni e relativi dadi e rondelle internamente filettati da cm 7,5.

Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile

garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

### **Rinforzi**

Ogni elemento avrà ricavato sul retro speciali profilature ad "omega aperto" formanti un canale continuo per tutta la lunghezza del segnale, che danno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che in questo modo potranno essere fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti.

Per profili da cm 25 e cm 30, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto".

### **Finitura e composizione della faccia anteriore del segnale.**

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti a normale efficienza - (Classe 1 - durata 7 anni) ad alta efficienza - (Classe 2 durata 10 anni) secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale.

Le pellicole retroriflettenti da applicarsi sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati come al precedente punto, dovranno essere del tipo a normale efficienza Classe 1 ad elevata efficienza Classe 2 anni aventi le caratteristiche di cui al disciplinare tecnico, approvato con D.M. 30/03/1995. Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzioni di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale a "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione, un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per simboli.

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti e i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterata le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici, mediante le apparecchiature previste dall'art. 194 del D.P.R. N. 495/92.

L'applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole retroriflettenti.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste nel disciplinare tecnico approvato dal Ministero LL.PP. Con Decreto del 31/03/1995;

Le pellicole retroriflettenti dovranno, comunque, risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI/EN 45000, sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 29000 e s.m.i.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro e inequivocabile che tutte le prove di analisi sono state effettuate, secondo metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tab. 1 del disciplinare tecnico.

Inoltre mediante controlli specifici da riportare esattamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentalmente.

## **Definizioni**

### **Pellicole classe 1**

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni

### **Pellicole classe 2**

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni

## **Caratteristiche e qualità dei sostegni**

I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del vento di Km/h 150, pari a una pressione dinamica di 140 Kg/mq (Cir. 18591/1978 del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP. Relativa al D.M. Del 03/10/1978)

## **Sostegni a palo**

I sostegni per i segnali verticali saranno in ferro tubolare del diametro 60mm, verniciati in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo 325

I pali di sostegno saranno chiusi alla sommità con tappo di plastica e saranno completi di tutte le staffe e bulloneria per il fissaggio dei segnali.

## **Pellicole**

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere quelle del disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP. Con decreto del 23/06/1990 ed avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche tecnologiche e di durata previste dal suddetto

no

disciplinare.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro e inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare tecnico summenzionato.

Inoltre mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di classe 1 sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova dell'invecchiamento accelerato strumentale.

#### **Retro dei segnali**

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.

Nelle more di attuazione da parte del Ministero LL.PP. Della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione dei segnali stradali prescritta dall'Art. 45 comma 8, del D.L.G.S. 285 del 30/04/1992, potrà essere omesso il numero di detta autorizzazione purchè la ditta in sede di definizione del contratto, dichiari per iscritto di avere già inoltrato agli organi competenti la documentazione necessaria per la richiesta di detta autorizzazione.

### **ART. 48 GARANZIE DELL'IMPRESA**

L'Impresa dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo utile secondo quanto di seguito specificato:

- a) I supporti, i sostegni ed i materiali di carpenteria sono tali per composizione e lavorazione da consentire una durata pari a quella dei prodotti retroriflettenti impiegati, e ne viene garantita la resistenza alla corrosione, la tenuta di saldature e chiodature, l'efficacia di trattamenti e verniciature per tutto il periodo di vita utile del segnale stradale come sotto specificato per i materiali retroriflettenti.
- b) Pellicola retroriflettente a normale intensità luminosa: mantenimento entro il 50% dei valori minimi tabellari del coefficiente specifico di intensità luminosa dopo 7 anni di normale esposizione all'esterno.

- c) Assenza per tutto il periodo di vita utile dei due prodotti retroriflettenti di decolorazioni, distacchi e comunque difetti che compromettano la normale percezione del segnale.
- d) Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.
- e) Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi o altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.
- f) Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

Saranno pertanto effettuate, a totale carico dell'Impresa la sostituzione e il ripristino integrale dei segnali che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali di lavorazione e costruzione, entro un periodo di anni 5 dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a normale efficienza classe 1.

L'impresa risulta responsabile della perfetta conservazione dei cartelli non solo fino al certificato di regolare esecuzione ma fino a due anni dall'ultimazione del lavoro ai sensi dell'art. 1667 del C.C. purchè le contestazioni siano denunciate entro 60 gg. dalla scoperta da parte del Committente.

La valutazione della segnaletica sarà effettuata a numero secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.

**Art. 49  
GARANZIE**

Il Committente si riserva la facoltà di prelevare campioni dei segnali, allo scopo di controllare le caratteristiche, la qualità e la resistenza dei materiali forniti, e nel caso, per rifiutare quel materiale che non rispondesse per qualità o lavorazioni a quanto indicato nel presente capitolato; tutte le spese relative a tali verifiche (di prelevamento, invio dei campioni per le prove ecc.) saranno a carico della ditta fornitrice.

L'Impresa è tenuta a sostituire entro giorni 15 a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile del Committente o dalla analisi e prove fatte eseguire dalla stessa non dovesse risultare conforme alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato e/o a norma di legge.

